

Allegato 1)

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO, DELL'ACCREDITAMENTO E PER LA VIGILANZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA DISTRETTUALE (CTD)

Indice:

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 - Autorizzazione al funzionamento

Articolo 3 – Composizione della Commissione Tecnica Distrettuale

Articolo 4 - Funzionamento della Commissione Tecnica Distrettuale

Articolo 5 -Svolgimento delle funzioni autorizzatorie

Art. 6- Obblighi conseguenti all'autorizzazione al funzionamento

Art. 7 - Svolgimento dell'attività di vigilanza da parte della Commissione Tecnica Distrettuale

Art. 8 – Sanzioni

Art. 9 – Accreditemento

Art. 10 Domanda di Accreditemento

Art. 11 Concessione dell'accréditemento

Art. 12 Funzioni dell'UCMAN

Art. 13 – Funzioni del Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT)

Art. 14 Funzioni della Commissione Tecnica Distrettuale

Art. 15 Obblighi regolamentari

Art. 16 - Attività di vigilanza e controllo

Art. 17 – Revoca dell'accréditemento

Art. 18 - Durata dell'accréditemento

Art. 19 - Norme di prima attuazione e transitorie

Art. 20 - Rinvio

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento, dell'accREDITamento e la vigilanza dei servizi educativi per la prima infanzia privati con sede nei comuni di Camposanto, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro e San Prospero nell'ambito del quadro normativo vigente, in riferimento alle funzioni di rilascio delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accREDITamento, di vigilanza e di controllo.

Il presente regolamento disciplina altresì il Funzionamento della Commissione tecnica distrettuale (CTD) con valenza distrettuale ai sensi dell' 22 L.R. n. 19/16.

Articolo 2 - Autorizzazione al funzionamento

Sono soggetti ad autorizzazione al funzionamento i servizi educativi per la prima infanzia privati così come definiti dalla L.R. 19/2016:

o Nidi d'infanzia (comprensivi di micronidi, sezioni aggregate ai servizi educativi o scolastici, sezioni primavera per bambini da 24 a 36 mesi, nidi aziendali);

o Servizi educativi integrativi al Nido (spazio bambini, centro per bambini e famiglie, servizi domiciliari e servizi sperimentali);

L'autorizzazione al funzionamento per i servizi educativi privati siti nei Comuni di Camposanto, Concordia Sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro e San Prospero è rilasciata dal dirigente dell'Ucman competente.

I legali rappresentanti devono presentare domanda di autorizzazione al funzionamento sulla base di quanto previsto dalla L.R. 19/2016, dalla Direttiva n 1564/2017 e dal presente Regolamento.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista dalla normativa.

I servizi ricreativi non sono soggetti ad autorizzazione al funzionamento. I legali rappresentanti devono presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai competenti uffici in cui è sito il servizio comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.

Articolo 3 – Composizione della Commissione Tecnica Distrettuale

Come stabilito dall'art. 22 L.R. n. 19/16, è istituita la Commissione Tecnica Distrettuale, a supporto delle funzioni dell'Unione e dei Comuni del distretto di Mirandola, che svolge le seguenti funzioni:

- esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazioni al funzionamento e accREDITamento dei servizi privati, istruisce le pratiche a supporto del Dirigente per i servizi Conferiti in Ucman e/o del Responsabile del Servizio per i Comuni che non hanno conferito i servizi in Ucman, i quali sono deputati al rilascio dell'autorizzazione, nonché dei rinnovi o integrazioni delle medesime;
- svolge attività di consulenza a favore dei soggetti interessati, in merito alle procedure autorizzatorie e di accREDITamento dei servizi educativi;
- svolge attività di vigilanza sui servizi educativi e ricreativi funzionanti.

La Commissione Tecnica Distrettuale è composta da:

- Presidente (di norma il Dirigente competente dell'Unione o suo delegato)
- Figura competente in materia di Lavori Pubblici
- Figura competente in materia igienico-sanitaria (tecnico designato dall'Asl)
- Figura competente in materia educativo-pedagogica
- Un rappresentante dei Nidi privati

In caso di necessità, il Presidente della Commissione può invitare altri tecnici senza diritto di voto alle proprie sedute.

La Commissione Tecnica distrettuale (CTD) viene nominata dalla Giunta dell'Unione con le funzioni di Comitato di distretto, su designazione deliberata a maggioranza dal Comitato di Distretto ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge regionale n. 21/2012.

Il Presidente della Commissione (CTD) può delegare singoli componenti a svolgere sopralluoghi presso le strutture in esame e a confrontarsi col gestore onde verificare la permanenza/esistenza di specifici requisiti. Dell'esito del sopralluogo e/o confronto il delegato relazionerà al Presidente e alla Commissione anche tramite la redazione di uno specifico verbale.

Articolo 4 - Funzionamento della Commissione Tecnica Distrettuale

La Commissione Tecnica Distrettuale viene convocata dal Presidente di norma entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione al funzionamento inviata dai Comuni o dall'Unione. Può essere convocata in qualsiasi momento per svolgere attività di vigilanza.

E' facoltà del Presidente, di propria iniziativa o su sollecitazione di un componente, in ogni momento dell'istruttoria finalizzata al rilascio o modifica o rinnovo di autorizzazione al funzionamento, ottenere dal richiedente le integrazioni e le delucidazioni necessarie per la piena valutazione della domanda. In questo caso, il termine per la risposta da parte della Commissione viene sospeso per il tempo necessario al richiedente per fornire la documentazione e/o i chiarimenti richiesti. Nel caso in cui i documenti/integrazioni/chiarimenti richiesti riguardino verifiche sulla sicurezza, igiene o sanità della struttura, il gestore è tenuto a fornirli entro 10 giorni dalla richiesta.

La Commissione funziona di regola con la presenza della totalità dei componenti. In caso di impossibilità per uno o più componenti a partecipare, il Presidente (o suo delegato) può comunque convocare la Commissione con la presenza minima di 2 componenti, recuperando, se necessario, anche successivamente con un incontro a ciò dedicato, il parere dei componenti assenti. Delle sedute della Commissione viene sempre redatto verbale sottoscritto dai presenti.

La Commissione Tecnica distrettuale esprimerà il proprio parere all' Unione/Comuni in tempo utile al rilascio dell'autorizzazione al richiedente entro 60 giorni.

Articolo 5 -Svolgimento delle funzioni autorizzatorie

La domanda di autorizzazione al funzionamento è presentata dal legale rappresentante del servizio da autorizzare al Dirigente competente dell'Ucman per i servizi educativi privati siti nei Comuni di Camposanto, Concordia Sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro e San Prospero, con le modalità specificate dall'allegato B della direttiva regionale n. 1564/2017e ss.mm.ii.

La domanda di autorizzazione viene inviata alla Commissione Tecnica Distrettuale.

Il Presidente convoca la Commissione Tecnica Distrettuale che valuta la completezza e regolarità della documentazione allegata alla domanda ed eventualmente richiede integrazioni o chiarimenti.

L'istruttoria della Commissione si conclude sempre con un parere formale positivo o negativo. Il parere positivo può essere condizionato alla presentazione di documentazione integrativa.

Il Dirigente, ricevuto il parere della Commissione Tecnica Distrettuale, procede al rilascio dell'autorizzazione richiesta o al suo diniego che dovrà essere adeguatamente motivato. Il Dirigente potrà discostarsi dal parere espresso dalla commissione dandone motivazione nell'autorizzazione stessa o nel suo diniego. Dal momento di presentazione della domanda, l'Amministrazione dispone di 60 giorni per il rilascio dell'autorizzazione o per respingere, con provvedimento motivato, l'istanza.

Qualora il Dirigente non risponda entro questo termine (o entro il termine superiore conseguente alle eventuali sospensioni) il richiedente ha diritto di attivare il servizio previa comunicazione al Dirigente stesso. Il richiedente che si sia vista negata l'autorizzazione al funzionamento potrà ripresentare istanza documentando, contestualmente alla nuova richiesta, l'eliminazione degli elementi ostativi alla favorevole conclusione del procedimento.

L'autorizzazione al funzionamento ha durata di sette anni e può essere rinnovata previa richiesta del legale rappresentante presentata almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza.

Nel caso siano intervenute modifiche successive all'autorizzazione per cui si richiede il rinnovo, esse devono essere comunicate e corredate della relativa documentazione ove necessaria.

La Commissione Tecnica Distrettuale verifica, anche tramite sopralluogo, la permanenza delle condizioni per l'autorizzazione.

Nel caso di accertamento di gravi condanne penali (ancorchè non passate in primo grado) in relazione a reati di cui agli Articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater del Codice Penale o altri reati che possano compromettere l'affidabilità morale in capo al rappresentante legale/amministratore della struttura è facoltà del Dirigente diniegare o revocare l'autorizzazione rilasciata o richiesta.

Art. 6- Obblighi conseguenti all'autorizzazione al funzionamento

L'autorizzazione al funzionamento comporta:

a- l'obbligo del soggetto autorizzato di consentire l'attività di vigilanza da parte della Commissione Tecnica Distrettuale;

b- l'obbligo di comunicare preventivamente al Dirigente dell'Unione che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento qualsiasi variazione strutturale e/o organizzativa del servizio per consentire l'eventuale integrazione o il rilascio di nuova autorizzazione;

c- l'obbligo dal parte del Servizio Educativi 0/6 dell'Unione di trasmettere annualmente alla Regione gli elenchi dei servizi autorizzati ed il loro inserimento nel sistema informativo sui servizi educativi predisposto dalla Regione.

Art. 7 - Svolgimento dell'attività di vigilanza da parte della Commissione Tecnica Distrettuale

L'attività di vigilanza sui servizi educativi e ricreativi è riservata alla Commissione Tecnica Distrettuale. La commissione può avvalersi del supporto della Polizia Locale territorialmente competente nel rispetto della L.R. n. 21/1984 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

La Commissione Tecnica Distrettuale opererà attraverso verifiche, almeno triennali, a rotazione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sul possesso dei requisiti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione.

Le ispezioni e le altre azioni di controllo attuate dalla Commissione Tecnica Distrettuale sui servizi funzionanti possono essere avviate anche su richiesta della Regione Emilia Romagna.

Le verifiche che potranno prevedere anche sopralluoghi ed ispezioni, dovranno terminare con la redazione di un verbale.

Quando da verifiche, sopralluoghi o segnalazioni emergano inadempienze o il mancato rispetto di requisiti strutturali e/o organizzativi da parte di servizi educativi o ricreativi, il Presidente della Commissione Tecnica Distrettuale, o un tecnico da lui designato, avanzerà formali richieste di chiarimenti al legale rappresentante del servizio, indicando i termini entro i quali risolvere la situazione di non conformità riscontrata. Nel caso in cui, i chiarimenti pervenuti non siano ritenuti soddisfacenti o non vengano rispettati i termini per porre rimedio alla mancanza riscontrata, il Dirigente Uman e/o i responsabili dei Comuni, ricevuti gli atti dal Presidente della Commissione, irroga/irrogano la sanzione adeguata.

La funzione di vigilanza sui servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni di cui all'Art. 9 comma 2 e comma 4 della L.R. n. 19/2016, riguarda la verifica dell'idoneità e corretta utilizzazione del servizio ed in particolare il possesso dei requisiti in materia di sicurezza, di igiene e funzionalità dell'ambiente, tutela del benessere dei bambini e degli operatori.

Art. 8 – Sanzioni

Come disciplinato dall'art. 20 della legge regionale n. 19/2016, chiunque eroghi un servizio educativo o ricreativo sito nei comuni di Camposanto, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro e San Prospero che violi le vigenti norme regionali e regolamentari è soggetto a sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 10.000,00, il cui valore tra l'importo minimo ed il massimo viene definito in relazione all'entità e gravità della violazione così come segue:

1 SANZIONI PER MANCATA AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO O SCIA (Scia)

- a) sanzione di € 10.000,00 per l'erogazione di un servizio educativo per la prima infanzia senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento.

Il Dirigente, con il supporto della Polizia Locale, dispone la chiusura immediata del servizio anche sulla base del verbale di contestazione redatto dal Comando di Polizia locale.

- b) sanzione di € 3.000,00 per l'erogazione di un servizio ricreativo senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

Il Dirigente, con il supporto della Polizia Locale, dispone la chiusura immediata del servizio anche sulla base del verbale di contestazione redatto dal Comando di Polizia locale.

2 SANZIONE PER MANCANZA O PERDITA DEI REQUISITI:

- a) sanzione da € 2.000,00 a € 3.000,00 per
 - Autorizzazione scaduta e mancanza di nuova richiesta;

- Modifiche organizzative e/o strutturali apportate senza comunicazione alla commissione tecnica distrettuale e senza adeguamento dell'autorizzazione;
- Utilizzo, anche parziale, di locali del servizio autorizzato per l'erogazione di altri servizi educativi e/o ricreativi non Autorizzati;
- Ogni altra lieve difformità alle norme vigenti e a quanto previsto nell'autorizzazione che non sia pregiudizievole delle condizioni di igiene e sicurezza degli utenti;
- b) da € 2.500,00 a € 5.000,00 per
 - Mancato rispetto del rapporto numerico bambini/educatore;
 - numero dei bambini accolti superiore al numero dei posti autorizzati;
 - Mancanza dei piani di evacuazione;
 - Dotazione dei sanitari inferiore a quanto richiesto;
 - Carenze in ordine all'art. 26 della LR 19/16 (sicurezza, igiene, salute, benessere, protezione dal rumore, risparmio energetico);
 - Ogni altra difformità di media rilevanza alle norme vigenti e a quanto previsto nell'autorizzazione che non sia pregiudizievole delle condizioni di igiene e sicurezza degli utenti;
- c) sanzione da € 3.000,00 a € 6.000,00
 - Mancanza dei titoli di studio richiesti degli educatori

Il Dirigente Ucman ingiunge al legale rappresentante del servizio educativo o del servizio ricreativo di provvedere a sanare le infrazioni entro un termine non superiore a 60 giorni, trascorso inutilmente il quale, se non si è ricevuta documentata motivazione, il Dirigente con il supporto della Polizia Locale, procede alla revoca dell'autorizzazione al funzionamento e alla chiusura del servizio.

3 GRAVI CARENZE

Per gravi carenze con elevata rilevanza per la salute e/o per la sicurezza dei bambini e adulti nei servizi sia educativi che ricreativi è prevista una sanzione da € 5.000,00 a € 7.000,00.

Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa è fatta salva la chiusura immediata del servizio educativo qualora vi siano rischi per la salute e sicurezza dei bambini.

Per l'infrazione prevista il Dirigente intima al legale rappresentante del servizio educativo o del servizio ricreativo, di provvedere a sanare la carenza entro 10 giorni.

Qualora il legale rappresentante non ottemperi alla prescrizione, il Dirigente con il supporto della Polizia Locale, procede alla revoca dell'autorizzazione al funzionamento e alla chiusura del servizio anche sulla base del verbale di contestazione redatto dal Comando di Polizia locale.

La revoca dell'autorizzazione al funzionamento comporta la decadenza dai rapporti convenzionali in atto e dai benefici economici correlati.

Il procedimento sanzionatorio per le violazioni alle norme del presente Regolamento è regolato dalla L.R. n. 21/1984. Le sanzioni sono comminate con ordinanza di ingiunzione emessa dal Dirigente, ai sensi della legge n. 689/1981, sulla base del verbale di contestazione redatto dal Comando di Polizia locale, considerando la graduazione delle sanzioni prevista dal presente articolo.

Art. 9 – Accreditamento

L'accREDITamento dei servizi educativi per la prima infanzia destinati ai bambini da 0 a 3 anni è disciplinato dalla legge regionale n 19/2016 e successive mm. e ii. Per i servizi educativi pubblici è condizione imprescindibile per il funzionamento; per i servizi privati, a differenza dell'autorizzazione al funzionamento, non è obbligatorio, ma è condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti pubblici e per il convenzionamento con gli enti locali.

Ai sensi della direttiva n. 704/2019 e ss. mm.ii. l'accREDITamento, oltre ai requisiti già richiesti per l'autorizzazione al funzionamento, prevede di:

- Predisporre un Progetto Pedagogico del servizio redatto secondo l'indice regionale e contenente le finalità e la programmazione delle attività educative;
- Disporre della figura del Coordinatore Pedagogico in possesso dei requisiti previsti all'art. 32 della L.R. 19/2016;
- Effettuare un' adeguata formazione del personale;
- Adottare strumenti di autovalutazione del servizio, garantendo la partecipazione del personale al percorso territoriale di valutazione della qualità che ha carattere ricorsivo;

- Attuare nel rapporto con gli utenti le condizioni di accesso e le misure idonee a garantire la trasparenza e la partecipazione delle famiglie.

L'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte dei servizi educativi privati ed è condizione di funzionamento per i servizi educativi pubblici.

Art. 10 Domanda di Accreditamento

1. La richiesta di accreditamento deve essere presentata da parte del privato all'Unione secondo lo schema allegato alla direttiva regionale in materia.

2. Alla domanda redatta secondo lo schema deliberato dall'Assemblea regionale devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) la dichiarazione sostitutiva che attesti i requisiti per l'accreditamento;
- b) il progetto pedagogico redatto secondo l'indice regionale;
- c) la descrizione delle misure di accesso e partecipazione delle famiglie.

Art. 11 Concessione dell'accreditamento

L'accreditamento viene concesso dal Dirigente dell'Unione per i servizi educativi con sede nei comuni di Camposanto, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro e San Prospero, previa acquisizione del parere della Commissione tecnica distrettuale.

Art. 12 Funzioni dell'UCMAN

1. L'Unione ricevente la domanda di accreditamento:

- a) verifica la completezza formale dell'istanza, dell'autodichiarazione nonché la presenza degli allegati obbligatori e richiede, se necessario, le integrazioni per poter concludere l'istruttoria amministrativa prima di trasmettere la documentazione alla Commissione Tecnica Distrettuale;
- b) verifica la vigenza dell'autorizzazione al funzionamento;
- c) trasmette alla Commissione Tecnica Distrettuale l'istanza e la documentazione allegata e, in caso di servizio già autorizzato, la copia dell'autorizzazione al funzionamento del servizio educativo con la relativa scadenza;
- d) acquisisce il parere obbligatorio della Commissione Tecnica Distrettuale;
- e) emette il provvedimento di concessione dell'accreditamento ad avvenuta acquisizione del parere obbligatorio della Commissione Tecnica Distrettuale uniformandosi in tutto ad esso oppure discostandosene anche totalmente motivando la propria scelta nell'atto stesso;
- f) invia comunicazione dell'avvenuta concessione dell'accreditamento:
 - al soggetto privato interessato;
 - alla Commissione tecnica distrettuale che implementa l'elenco distrettuale dei servizi accreditati;
 - al Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT), allegando il parere della Commissione Tecnica Distrettuale;
- g) inserisce gli estremi dell'atto di accreditamento nell'anagrafica Regionale (SPI-ER);
- h) esercita il potere di controllo sulla permanenza dei requisiti dell'accreditamento.

Art. 13 – Funzioni del Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT)

Il Coordinamento pedagogico territoriale di cui all'art. 33 comma 2 della L.R. 19/20/16 è formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia pubblici e privati della Provincia di Modena. Si occupa di:

- formazione dei coordinatori pedagogici e del personale dei servizi,
- confronto, scambio di prassi, sperimentazione educative per la qualificazione dei servizi;
- adatta alla realtà provinciale lo schema dello "strumento di valutazione della qualità" predisposto dalla Regione e lo trasmette alle Commissioni Tecniche Distrettuali,
- raccoglie le presenze dei coordinatori pedagogici al Coordinamento Pedagogico Territoriale al fine della verifica regionale di quanto richiesto per l'accreditamento.

Art. 14 Funzioni della Commissione Tecnica Distrettuale

La Commissione Tecnica Distrettuale (CTD) di cui all'art. 22 L.R. 19/2016 e all'art. 3 del presente regolamento, è composta nella fattispecie in forma ristretta, dal Presidente e dalla componente pedagogica. Per quest'ultima viene assicurata la partecipazione paritetica della componente privata e di quella pubblica, anche eventualmente di coordinatori pedagogici supplenti, in relazione al numero delle richieste di parere

da esaminare;

La Commissione tecnica distrettuale nella fase istruttoria delle domande di accreditamento:

a) analizza e verifica la correttezza della domanda e della documentazione allegata;

b) verifica il progetto pedagogico e precisamente:

- la completezza nella sua articolazione come da indice regionale;

- la congruenza tra i principi ispiratori del progetto e la progettazione del contesto educativo;

c) richiede, in caso di non completezza della domanda l'integrazione del suo contenuto.

In tal caso il termine fissato dall'Ucman è sospeso per il tempo strettamente necessario al richiedente per fornire la documentazione o i chiarimenti richiesti indispensabili al rilascio dell'accREDITAMENTO;

La Commissione tecnica distrettuale al termine dell'istruttoria:

- esprime il parere obbligatorio entro il termine fissato e lo trasmette all'Unione /Comune per il rilascio dell'accREDITAMENTO;

- implementa l'elenco distrettuale dei servizi accREDITATI.

Qualora un servizio richieda sia l'autorizzazione al funzionamento che l'accREDITAMENTO la Commissione Tecnica Distrettuale, nella composizione di cui all'art. 3 del presente regolamento:

- provvede a completare l'istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione;

- invia il parere all'Unione / Comune per consentire l'adozione dell'atto autorizzatorio e resta in attesa della comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione;

- provvede infine ad inviare il parere sull'accREDITAMENTO, elaborato dai componenti nella composizione ristretta.

Art. 15 Obblighi regolamentari

I gestori dei servizi educativi privati, oltre a possedere i requisiti previsti dalla direttiva sull'accREDITAMENTO sono tenuti all'attuazione dei seguenti adempimenti:

a. esporre al pubblico il provvedimento dell'accREDITAMENTO in forma accessibile ed evidente;

b. realizzare il percorso ricorsivo dell'autovalutazione della qualità, utilizzando lo strumento di valutazione condiviso a livello provinciale in sede di Coordinamento Pedagogico Territoriale;

c. elaborare un report di autovalutazione della qualità redatto secondo l'indice regionale, a cura del Coordinatore Pedagogico, da inviare al CPT, alla Commissione Tecnica Distrettuale e al Responsabile del Servizio dell'Ucman competente per i servizi 0-3 anni;

d. predisporre uno specifico progetto educativo annuale del servizio con riferimento e in linea con quanto delineato nel progetto pedagogico;

e. predisporre nella seconda e terza fase del processo triennale di autovalutazione una relazione sintetica annuale con i seguenti contenuti:

- una sintesi del progetto educativo annuale;

- la formazione del personale collegata ai bisogni emersi;

- le azioni di miglioramento messe in campo;

- il funzionamento del gruppo di lavoro (frequenza incontri, attività/obiettivi di coordinamento, ecc.);

- la promozione delle relazioni con le famiglie.

I gestori dei servizi educativi devono pertanto conservare presso la struttura copia della seguente documentazione:

- Report di autovalutazione redatto dal Coordinatore Pedagogico;

- Progetto educativo annuale;

- Relazione sintetica annuale;

- Attestati relativi alla frequenza dei corsi di formazione da parte del personale;

- Certificati di presenza del coordinatore pedagogico al Coordinamento Pedagogico Territoriale;

- Documenti attestanti le ore effettuate dal coordinatore pedagogico per il servizio educativo;

Nel periodo di validità dell'accREDITAMENTO devono essere segnalate all'Unione tutte le variazioni intervenute rispetto all'attività educativa e riguardanti i requisiti essenziali dichiarati in sede di accREDITAMENTO.

Art. 16 - Attività di vigilanza e controllo

L'Unione ed i Comuni per l'attività di controllo e vigilanza sui servizi accREDITATI si avvalgono della Commissione tecnica distrettuale nella sua composizione ristretta, la quale accerta in modo particolare:

- l'avvenuta partecipazione del coordinatore pedagogico del servizio alle attività del CPT
- l'avvenuta redazione del report di autovalutazione del servizio educativo.

La Commissione Tecnica Distrettuale esercita la propria attività di vigilanza sulla permanenza dei requisiti posseduti per l'accreditamento attraverso richieste formali ai gestori in merito ai parametri amministrativi/gestionale/pedagogici stabiliti dalla normativa regionale e mediante sopralluoghi nella misura di almeno 1 ogni 2 anni.

Nel caso dalla verifica o dal sopralluogo emerga la perdita di uno o più requisiti obbligatori per l'accreditamento, il Presidente della Commissione Tecnica distrettuale la contesta per iscritto al gestore del servizio che potrà, entro 10 giorni dalla ricevuta contestazione, presentare per iscritto le proprie controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni non siano ritenute esimenti dell'addebito, la Commissione Tecnica Distrettuale trasmette gli atti al Dirigente dell'Unione o al Responsabile del Comune.

Art. 17 – Revoca dell'accreditamento

Il Dirigente dell'Unione, nel caso di cui all'art. 16 precedente, assegna un periodo di tempo (di norma massimo 60 giorni) al gestore del servizio segnalato dalla Commissione Tecnica Distrettuale entro cui ripristinare il requisito mancante. Decorso inutilmente il termine, il Dirigente sospende l'accreditamento per un ulteriore mese al termine del quale, se si conferma la mancanza del requisito richiesto, si procede alla revoca dell'accreditamento.

La revoca comporta l'impossibilità di accedere ai benefici economici pubblici e la risoluzione di convenzioni/contratti stipulati con l'Unione.

Del provvedimento di revoca viene data notizia alla Regione che provvede alla cancellazione dal relativo elenco dei servizi accreditati; nel caso di decadenza, revoca o sospensione dell'autorizzazione al funzionamento di un servizio educativo si intende decaduto, revocato o sospeso anche l'accreditamento.

Art. 18 - Durata dell'accreditamento

L'accreditamento di ciascun servizio ha durata coincidente a quella dell'autorizzazione al funzionamento. E' fatta salva la facoltà del richiedente di presentare all'atto della richiesta dell'accreditamento domanda di rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento.

Art. 19 - Norme di prima attuazione e transitorie

I servizi già titolari di autorizzazione al funzionamento che non intendano avvalersi della facoltà di presentare all'atto della richiesta di accreditamento una nuova domanda di autorizzazione al funzionamento per uniformare le scadenze, presentano la domanda di accreditamento indicando il numero dell'atto di autorizzazione stessa.

Il termine di 60 giorni per la concessione dell'accreditamento del presente regolamento in sede di prima applicazione può essere prorogato di ulteriori 60 giorni.

Art. 20 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme inerenti i nidi d'infanzia e gli altri servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia